



FNOMCeO

**Federazione Nazionale degli Ordini dei Medici Chirurghi e
degli Odontoiatri**

REGOLAMENTO DI FUNZIONAMENTO DEI GRUPPI DI LAVORO

**(ai sensi dell'articolo 35 del decreto del Presidente della Repubblica
n. 221/1950)**

*Approvato dal Consiglio Nazionale della FNOMCeO con Delibera n. 04 del 11 Luglio
2025*

SOMMARIO

Articolo 1 – FINALITA' E ISTITUZIONE

Articolo 2 –COMPOSIZIONE DEL GRUPPO DI LAVORO

Articolo 3 – COORDINATORE NEL GRUPPO DI LAVORO

Articolo 4 –MODALITA' OPERATIVE

Articolo 5 – RIUNIONI

Articolo 6 – GETTONE DI PRESENZA PER I MEMBRI DEL GRUPPO DI LAVORO

Articolo 7 – SPESE DI FUNZIONAMENTO

Articolo 8 – PROPRIETÀ ED UTILIZZAZIONE DEI PARERI, DEGLI ELABORATI, DELLE TRATTAZIONI E DELLE OPERE

Articolo 9 – CONTROLLO DI GESTIONE

Articolo 10 – ENTRATA IN VIGORE

Premessa

Il presente regolamento vuole rappresentare uno strumento di indirizzo per la migliore organizzazione delle attività istituzionali.

Le attività istituzionali svolte dai Gruppi di Lavoro sono ispirate ai principi di:

EFFICACIA: i Gruppi operano attraverso l'identificazione degli obiettivi ed il loro raggiungimento.

IMPARZIALITA': i Gruppi svolgono la loro opera a favore della FNOMCeO.

RESPONSABILITA': l'azione dei Gruppi si basa sulla responsabilità individuale dei partecipanti e sulla reciproca collaborazione.

BUONE PRASSI E FARE FRONTE COMPATTO: i Gruppi contribuiscono alla elaborazione di linee guida, documenti ed elaborati, onde favorire l'omogeneità di comportamento dei medici e degli odontoiatri connessi alle attività professionali.

Articolo 1 – FINALITA' E ISTITUZIONE

1. Il Gruppo di Lavoro ha compiti di analisi, studio e di natura operativa. Realizza progetti approvati dagli organi della Federazione e propone iniziative, linee guida, documenti ed elaborati a supporto della FNOMCeO e delle Commissioni di Albo.
2. Persegue gli obiettivi definiti in seno al Comitato Centrale.
3. I Gruppi di Lavoro sono istituiti con delibera del Comitato Centrale, anche su proposta delle Commissioni di Albo, e hanno una scadenza definita nell'atto di costituzione dello stesso e in ogni caso decadono allo scadere di ogni mandato.
4. L'istituzione dei Gruppi di Lavoro è subordinata alla disponibilità di bilancio.

Articolo 2 – COMPOSIZIONE DEL GRUPPO DI LAVORO

1. E' costituito da medici e/o odontoiatri e/o esperti in materia, esterni alla professione.
2. I componenti del Gruppo di Lavoro vengono nominati con delibera dal Comitato Centrale della FNOMCeO, secondo criteri di competenza, professionalità, onorabilità e disponibilità.
3. Il numero dei partecipanti per ogni Gruppo di Lavoro va da un minimo di 3 fino ad un massimo di 10, salvo diversa deliberazione del Comitato Centrale che può promuovere l'inserimento di ulteriori membri qualora lo ritenesse necessario.
4. In caso di rinuncia è possibile sostituire il componente uscente. Il componente decade nel caso in cui non partecipa, in assenza di giustificato motivo, alle riunioni per tre volte.

Articolo 3 – COORDINATORE NEL GRUPPO DI LAVORO

1. Il Coordinatore del Gruppo di Lavoro è di norma un componente del Comitato Centrale ed è indicato contestualmente alla costituzione del Gruppo di Lavoro.
2. Il Coordinatore è responsabile dei lavori del Gruppo di Lavoro, concorda con il Direttore Generale il calendario delle riunioni, cura la stesura dei verbali delle riunioni e presenta al Comitato Centrale una relazione annuale sull'attività svolta.

Articolo 4 – MODALITA' OPERATIVE

1. Il Gruppo di Lavoro nella prima riunione di insediamento, in ragione dell'obiettivo assegnato dal Comitato Centrale pianifica le attività, cura la comunicazione con i componenti e ha la facoltà di organizzare il lavoro in sottosezioni.
2. Oltre all'obiettivo assegnato, il Gruppo di Lavoro in ragione della sua specificità può essere chiamato a svolgere funzioni di 'esperto' a supporto del Presidente, del Comitato Centrale

e delle Commissioni di Albo.

3. Agli incontri partecipa un referente amministrativo che registra le presenze di ciascun componente e collabora alla stesura del verbale.
4. Documenti e/o elaborati inerenti al lavoro svolto e approvati dal Comitato Centrale sono di proprietà della FNOMCeO e possono essere oggetto di pubblicazione sul suo portale.
5. Il Presidente della FNOMCeO convoca la riunione del Gruppo di Lavoro su proposta del Coordinatore o del Presidente della Commissione di Albo.

Articolo 5 – RIUNIONI

1. Il Gruppo di Lavoro si riunisce in presenza di norma presso la sede della FNOMCeO, oppure in modalità da remoto o mista.
2. Il numero massimo degli incontri annui è fissato a 3 riunioni, salvo deroghe motivate e approvate dal Comitato Centrale, accertata la disponibilità del budget assegnato.
3. Le riunioni si svolgono di norma nella fascia oraria 11:00-16:00 e comunque non oltre l'ordinario orario di apertura degli uffici, secondo il calendario concordato con il Direttore Generale e comunicato tempestivamente a tutti i partecipanti al Gruppo di Lavoro e dovranno prevedere una durata non inferiore ad 1 ora.
4. Qualora per l'incontro la FNOMCeO preveda un ristoro, ai componenti non sarà riconosciuto il rimborso spesa del pasto.

Articolo 6 – GETTONE DI PRESENZA PER I MEMBRI DEL GRUPPO DI LAVORO

1. Ad ogni componente del Gruppo di Lavoro è riconosciuto un gettone di presenza secondo quanto previsto dalle Linee Guida adottate da questa Federazione.
2. Le riunioni eccedenti il limite di cui all'art. 5 comma 2, salvo deroghe, non prevedono ulteriori gettoni di presenza.

Articolo 7 – SPESE DI FUNZIONAMENTO

1. Le spese per l'ordinario funzionamento dei Gruppi di Lavoro sono a carico della FNOMCeO.

Articolo 8 – PROPRIETÀ ED UTILIZZAZIONE DEI PARERI, DEGLI ELABORATI, DELLE TRATTAZIONI E DELLE OPERE

1. I documenti comunque denominati, redatti e curati dai Gruppi di Lavoro sono, ad ogni fine, di esclusiva proprietà della FNOMCeO.
2. La decisione se e con quali modalità effettuarne la diffusione, la pubblicazione o la

comunicazione a terzi, o di farne ogni altro utilizzo opportuno, nell'interesse delle professioni, spetta esclusivamente al Comitato Centrale.

3. In caso di pubblicazione dovrà essere fatta menzione dei nomi di tutti i partecipanti ai lavori appartenenti al Gruppo di Lavoro.

Articolo 9 – CONTROLLO DI GESTIONE

1. Il Gruppo di Lavoro soggiace al Controllo di Gestione.
2. A tal fine il Comitato Centrale provvede con proprio atto a definire per ogni Gruppo di Lavoro istituito:
 - l'obiettivo gestionale assegnato annualmente;
 - gli indicatori specifici per misurare efficacia, efficienza ed economicità;
 - la periodicità di rilevazione delle informazioni, al fine di rilevare i costi sostenuti, nonché i risultati raggiunti;
 - assegnazione di un budget finanziario.
3. Per il corretto monitoraggio e di verifica dell'obiettivo assegnato, il Coordinatore del Gruppo di lavoro collabora con l'Ufficio Controllo di Gestione della FNOMCeO.

Articolo 10 – ENTRATA IN VIGORE

Il presente Regolamento è efficace dalla data di approvazione del Consiglio Nazionale ed è comunicato al Ministero della salute ai sensi dell'articolo 35 del decreto del Presidente della Repubblica n. 221/1950.